

REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI e PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO TERRITORIO PRIVATO GESTITO DALLA COOP. VI.BO.PA.CO. -VILLA BASILICA

- Art.1 Il presente regolamento è valido nella parte boscata, privata, del Comune di Villa Basilica, che si estende per circa il 70% del territorio comunale. Ulteriori indicazioni circa l'inizio dei confini del territorio comunale stesso, sono riportate su cartelli posti nei principali punti di ingresso, e dislocati lungo i percorsi stradali.
- Art. 2 La Coop. VI.BO.PA.CO., nell'intento di garantire l'equilibrio ecologico del proprio territorio, e di valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale, intende disciplinare, sul proprio territorio, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, mediante rilascio di tesserini autorizzativi. (ved. Tabella A).

Tabella A

Soci Effettivi	Tesserini permanenti
Soci Equiparati	Tesserini permanenti
Non residenti	Autorizzazioni Stagionali
Non residenti	Autorizzazioni Giornaliere
Villeggianti*	Autorizzazioni Villeggianti

*Con "villeggiante" si intende la persona affittuaria di immobili, o alloggiata in strutture ricettive ubicate nel comune di Villa Basilica.

- Art. 3 La Coop.va, allo scopo di pubblicizzare la possibilità di raccolta di funghi e prodotti del sottobosco, ha redatto il presente regolamento uniformando tutti i raccoglitori, trattamento oneroso del rilascio del tesserino, in base alla Tabella B, consentendo così alla Coop.va di fruire di idonei mezzi finanziari, atti ad un adeguato controllo del territorio. (ved. Tabella B).

Tabella B

Quota tesserino Stagionale	70.00 €
Quota tesserino Villeggianti	25.00 €
Quota tesserino Giornaliero	10.00 €

- Art.4 La Coop.va, nel rispetto delle condizioni ritenute necessarie a garantire la protezione e la capacità di autogenerazione dell'ecosistema, e dei diritti dei raccoglitori, come sopra autorizzati, regola la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco.
Le autorizzazioni verranno rilasciate nei luoghi indicati da cartelli, e sito internet della Coop.va. (www.vibopaco.net)

- Art.5 Per i non residenti la raccolta dei funghi è consentita da un'ora prima il sorgere del sole, a un'ora dopo il tramonto, ed è vietato inoltre il transito su strade non comunali. Come riportato sulle autorizzazioni, per i non residenti, è inoltre vietato la raccolta dei funghi, come da delibera del 30 maggio 2000, nei giorni di Lunedì e Mercoledì. (ved. Tabella D).
- Art.6 I raccoglitori, su richiesta del personale di vigilanza, dovranno esibire le autorizzazioni in loro possesso così come indicato di seguito:
- soci effettivi e familiari: relativo tesserino permanente;
 - soci equiparati -residenti, non proprietari-: tesserino permanente;
 - soci non residenti: autorizzazione giornaliera o stagionale;
 - soci non residenti, ma fruitori di struttura, per esempio in affitto: autorizzazione per villeggianti.
- Art.7 Come riportato negli art. 9 e 13 della legge regionale nr.16, del 22 marzo 1999 e successive modifiche e integrazioni, la raccolta dei funghi può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima dell'alba, fino a un'ora dopo il tramonto. Per le specie "boletus", è vietata la raccolta degli esemplari con il cappello di dimensioni inferiori a 4cm. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino, o l'apparato radicale della vegetazione tutta. E' altresì vietato rimuovere o asportare lettiera e lo strato umifero del terreno.
- Art.8 La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, può essere esercitata solo previo possesso del tesserino autorizzativo. I raccoglitori sprovvisti di autorizzazione e sorpresi nella raccolta, potranno sanare la loro posizione ritirandola presso le sedi autorizzate, i casottini per il tesseramento. Il tesserino autorizzativo sarà allora rilasciato previo la somma doppia di quanto previsto nella tabella B del presente regolamento. In caso di mancata richiesta e ritiro entro giorni 7 dal verbale di infrazione, saranno applicabili le disposizioni di cui all'art.25 della Legge Regionale nr.16 del 22/03/1999, e successive modifiche e integrazioni.
- Art.9 Il presente Regolamento si è ispirato alle vigenti disposizioni di legge in materia (legge regionale nr. 82 dell' 8 novembre 1982 e successive modificazioni; legge regionale nr.16 del 22 marzo 1999 e successive modificazioni; Regio Decreto nr.332 del 26 febbraio 1928, con riferimento agli articoli 45 e 46, e art.1021 del Codice Civile) che sono richiamate per tutto quanto qui, non espressamente previsto. Per qualsiasi controversia il Foro di Lucca, sarà competente a giudicare.
- Art.10 I soci effettivi possono raccogliere funghi e frutti del sottobosco senza alcun limite di quantità né limitazioni temporali. I soci residenti e non proprietari, muniti di tesserino permanente, potranno raccogliere non più di 3kg di funghi, 0,5kg di mirtilli, un kg di fragole, un kg lamponi e 1kg di more.

Art.11 Per i non residenti nel Comune di Villa Basilica, la raccolta è consentita nei giorni di Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica, con le modalità riportate nella tabella sottostante (Tabella D):

Tabella D

Giorno	Orario consentito
Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica.	Da un'ora prima della levata del sole (alba) ad un'ora dopo il tramonto.

Art. 12 Ai trasgressori degli articoli 5 e 7 del presente regolamento, oltre la sanzione prevista dalla vigente legge regionale in merito, verrà applicata la sanzione accessoria del ritiro del tesserino annuale.

Art... La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è subordinata dall' accettazione integrale e senza condizioni del presente regolamento.

TABELLA E	
Nr. 2000	Autorizzazioni annuali e residenti di cui 500 senza limiti.
Nr.300	Autorizzazioni annuali ai non residenti.
Nr. 155	Autorizzazioni giornaliere per ogni giorno dell'anno.

TABELLA F	
Quota annuale per i residenti che hanno già il tesserino.	€ 0
Quota annuale per i residenti con raccolta illimitata.	€10.00
Quota annuale NON RESIDENTI	€ 70.00 (entro il 31 maggio anno in corso.)

TABELLA G	
KG----	
